



0001993/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. VINCENZO MAZZACANE - Presidente -
- Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere -
- Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -
- Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere -

*SUCCESSIONI

Ud. 13/01/2016 - PU
Cass 1993
R.G.N. 25904/2011

Rep. Cl

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25904-2011 proposto da:

GAIA P, elettivamente domiciliata in
ROMA, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO
, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

WILFREDA, elettivamente domiciliata in ROMA,
, presso lo studio dell'avvocato LUIGI
che la rappresenta e difende;

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 178/2011 della CORTE D'APPELLO di
PERUGIA, depositata il 08/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

25/16

udito l'Avvocato [redacted] per la resistente, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gaia [redacted] con citazione del 15 gennaio 2002, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia Wilfreda [redacted] e la [redacted] s.r.l. La [redacted] premetteva di essere la figlia naturale di Sergio [redacted] deceduto a Perugia il 20 gennaio 1998, riconosciuta dal medesimo con dichiarazione del 26 dicembre 1984, pubblicata dal Notaio [redacted] di Palermo il 16 gennaio 1998; esponeva poi che il de cuius, con testamento olografo del 21 novembre 1994, pubblicato in data 25 ottobre 1998, aveva nominato sua erede universale Wilfreda [redacted] ulteriormente deduceva che, con scrittura privata del 4 agosto 1998, la stessa attrice e la [redacted] al fine di non vedere pregiudicate le rispettive ragioni successorie, avevano suddiviso il patrimonio ereditario in cui era compreso anche un immobile sito in Perugia, F [redacted]. Sennonché, proseguiva l'attrice [redacted] la [redacted] con atto del 26 luglio 2000, aveva trasferito tale immobile alla [redacted] s.r.l. In considerazione di ciò, Gaia [redacted] chiedeva accertarsi di essere, insieme alla convenuta [redacted] erede nella misura del 50% del [redacted] sicché, sussistendo tra le medesime comunione ereditaria, domandava di dichiararsi nullo ed inefficace l'atto di compravendita stipulato dalla [redacted] s.r.l. e dalla [redacted] con la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva la convenuta [redacted] che pregiudizialmente eccepiva la sussistenza

della competenza degli arbitri, come prevista nella scrittura privata del 4 agosto 1998, mentre nel merito contestava integralmente le domande avverse, essenzialmente deducendo, per quanto qui rilevi, che la dichiarazione resa in data 26 dicembre 1984 non potesse considerarsi quale testamento e, quindi, quale valido riconoscimento di figlia naturale. Anche la s.r.l. si costituiva in giudizio, rilevando di aver definito transattivamente la controversia con l'attrice e quindi chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere e perciò contestualmente chiedeva la condanna della al pagamento della somma di € 282.228,45, versata all'attrice in esecuzione della suddetta transazione.

Con successivo atto di citazione Gaia conveniva in giudizio Wilfreda per sentire dichiarare aperta la successione di Sergio dichiarare l'annullamento o la nullità per vizio del consenso o errore o falsità documentale, ovvero in subordine la risoluzione, della scrittura del 4 agosto 1998, ad ancora accertare l'inesistenza o l'invalidità del testamento olografo del in favore della provvedendosi pertanto alla divisione del compendio ereditario con ogni conseguente statuizione. Le due cause venivano riunite e decise dal Tribunale di Perugia con sentenza del 5 novembre 2007, n. 1018, che riteneva preliminarmente che la dichiarazione sottoscritta da Sergio i il 26 dicembre 1984 non costituisse un testamento olografo e fosse, pertanto, inidonea a produrre l'effetto del riconoscimento quale figlia naturale di Gaia perciò pervenendo pure alla declaratoria di annullamento della scrittura del 4 agosto 1998 tra la stessa i e la in quanto viziata dall'erroneo presupposto che la prima fosse figlia naturale riconosciuta del

Gaia proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale, insistendo nelle proprie domande ed assumendo che le stesse fossero state illegittimamente disattese dal primo giudice, mentre Wilfreda domandava il rigetto dell'appello principale, ovvero l'accoglimento in via di gravame incidentale condizionato delle sue domande non accolte dal Tribunale, laddove la s.r.l. rimaneva contumace. La CORTE D'APPELLO di PERUGIA, con sentenza n. 178/2011 depositata l'8 marzo 2011, rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado.

La Corte umbra ribadiva la valenza pregiudiziale dell'interpretazione della scrittura sottoscritta da Sergio in data 26 dicembre 1984, recante il seguente tenore: "Rocca di Caprileone 26.12.1984. Gaia l nata a Londra il 13 maggio 1979, è mia figlia a tutti gli effetti. Sergio Negava allora che tale scrittura avesse valore di un testamento olografo e perciò rilevasse quale riconoscimento di figlia naturale in favore di Gaia alla luce delle norme di cui agli artt. 254 e 587 c.c. L'atto in esame, a dire della Corte d'Appello, sarebbe infatti privo di qualsiasi disposizione di carattere patrimoniale e recherebbe soltanto una dichiarazione di scienza senza riferimento a disposizioni ultra vitam. Su tale presupposto, il giudice del gravame condivideva l'ulteriore pronuncia del Tribunale quanto all'annullamento per errore di diritto della transazione che presupponeva lo status di figlia naturale della .

Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione Gaia articolato in unico motivo. La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, Gaia ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 254, 587, 610, 602 e 1362 c.c., affermando che la Corte d'appello abbia errato nell'escludere che la scrittura del 26 dicembre 1984 non contenesse disposizioni patrimoniali ultra vitam, in tal senso dovendosi interpretare la volontà del che affermava che la stessa fosse sua "figlia a tutti gli effetti". A questa interpretazione porterebbe pure il canone di conservazione del testamento. Ben potendo, peraltro, il testamento contenere anche soltanto disposizioni di carattere non patrimoniale, sarebbe da considerarsi valido il riconoscimento di figlia naturale operato in quel documento.

Va premesso come il ricorso non risulti notificato alla s.r.l., litisconsorte necessaria in relazione alla domanda di nullità del contratto di compravendita intercorso con l'intimata in data 26 luglio 2000 e parte dei precedenti gradi di merito. Tuttavia, essendo il ricorso proposto da Gaia "prima facie" infondato, appare superflua, pur sussistendone i presupposti, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723). Ciò in quanto il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica

del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

L'infondatezza del ricorso discende dall'analisi del contenuto dell'art. 254 e dell'art. 587 c.c.

L'art. 254 c.c., invero, contiene un'elencazione tassativa delle forme dell'atto di riconoscimento di figlio nato al di fuori del matrimonio, potendo esso ammettersi o nell'atto di nascita, oppure con apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, resa davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

L'art. 587 c.c., al comma 2, afferma poi che le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento (quale, ad esempio, il riconoscimento ex art. 254 c.c., i cui effetti si producono alla morte del testatore: art. 256 c.c.) hanno efficacia, se contenute in un atto che abbia la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale. La possibilità che il testamento esaurisca il suo contenuto in disposizioni di carattere non patrimoniale impone comunque che sia ravvisabile un "testamento in senso formale", rivelante la funzione tipica del negozio testamentario. Tale funzione consiste nell'esercizio da parte dell'autore del proprio generale potere di disposizione *mortis causa*. Perché sia individuabile un testamento in senso formale, quindi, occorre rinvenire il *proprium* dell'atto di ultima volontà, nel senso che l'atto esprima un'intenzione negoziale destinata a produrre i suoi effetti dopo la morte del disponente. Il testamento, infatti, rappresenta l'unico tipo negoziale con il quale

taluno può disporre dei propri interessi per il tempo della sua morte. Non è esclusa, quindi, l'esistenza del testamento, qualora esso contenga soltanto disposizioni di carattere non patrimoniale, ma requisiti irrinunciabili sono la formalità e la solennità dell'atto al fine di garantire la libertà di testare, la certezza e la serietà della manifestazione di volontà del suo autore e la sicura determinazione del contenuto delle singole disposizioni. A questo scopo la legge richiede *ad substantiam* che il testamento, seppur a contenuto soltanto non patrimoniale, venga redatto in una delle forme espressamente stabilite (art. 601 ss. c.c.). Affinchè la dichiarazione di riconoscimento di un figlio nato al di fuori del matrimonio possa, pertanto, intendersi inserita in un testamento, del quale pure esaurisca il contenuto, giacchè l'atto risulta sprovvisto di disposizioni di carattere patrimoniale, occorre che esso riveli la sua natura di atto *mortis causa* («per il tempo in cui avrà cessato di vivere»), nel senso che la morte sia assunta dal dichiarante come punto di origine (ovvero, appunto, come causa) del complessivo effetto del regolamento dettato con riguardo a tale situazione rilevante giuridicamente. Se è quindi corretto assumere che l'art. 587 c.c. non postula la necessaria «patrimonialità» di tipo dispositivo-attributivo, ovvero il necessario riferimento ai «beni» del testatore, il testamento non può non consistere in un atto di «regolamento» *mortis causa* degli interessi del testatore, allorchè tali disposizioni non patrimoniali evidenziano, comunque, la fisionomica essenziale inefficacia sino al momento della morte del testatore. Come spiegato in precedenti pronunce di questa Corte, perché un atto possa qualificarsi come testamento (sia pure inteso come forma vincolata, autonoma dal proprio naturale contenuto

attributivo, in quanto includente soltanto disposizioni di carattere non patrimoniale), pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, è necessario riscontrare in modo univoco dal suo contenuto che si tratti di atto «di ultima volontà», ovvero, appunto, di un negozio mortis causa, in maniera da distinguerlo, per rimanere proprio al caso del riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio, da una mera enunciazione del fatto della procreazione. La ravvisabilità dell'atto di regolamento mortis causa rappresenta un prius logico rispetto ad ogni questione sull'interpretazione della volontà testamentaria, sicchè non vi è luogo di discutere di violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 e segg. c.c. se neppure appare oggettivamente configurabile una volontà testamentaria nelle espressioni adottate all'interno della scrittura da esaminare. Si è perciò costantemente affermato che per decidere se un documento abbia i requisiti intrinseci di un testamento olografo, occorre accertare se l'estensore abbia avuto la volontà di creare quel documento che si qualifica come testamento, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà (Cass. 28 maggio 2012, n. 8490).

Nella specie, facendo corretta applicazione di questi principi, la Corte d'Appello di Perugia ha negato che la dichiarazione sottoscritta da Sergio in data 26 dicembre 1984, del tenore "Gaia nata a Londra il 13 maggio 1979, è mia figlia a tutti gli effetti", avesse valore di un testamento olografo ed ha perciò ritenuto inesistente il riconoscimento della filiazione. A tal fine, deve evidenziarsi come la valutazione di un atto quale disposizione testamentaria (ai sensi dell'art. 587 c.c.), ovvero, in particolare, quale testamento olografo (art. 602 c.c.), costituisce apprezzamento

di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. 29 aprile 2006, n. 10035).

E' d'altro canto del tutto da condividere la conclusione secondo cui la dichiarazione in esame non denoti un testamento in senso formale, in quanto non si evince da essa un'intenzione negoziale del volta a produrre l'effetto accertativo della filiazione dopo la sua morte, e perciò non sussiste la pretesa natura di atto *mortis causa*, nel quale la morte sia individuata come momento di insorgenza della regolamentazione dettata.

Consegue in definitiva il rigetto del ricorso.

Stante la soccombenza della ricorrente, deve riconoscersi alla resistente, che ha rilasciato procura speciale al difensore con scrittura privata autenticata, il diritto al rimborso delle spese per il rilascio del mandato, nonché dei compensi per lo studio della controversia e per la discussione orale.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a Wilfreda le spese sostenute in questo giudizio, che liquida in complessivi € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2016.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Scarpa



Il Presidente

Dott. Vincenzo Mazzacane



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 02 FEB. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI